

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 55 DEL 14.05.2014

Oggetto: Atto di citazione per chiamata di terzo promosso da Enel Servizio Elettrico S.p.A. c/. Consorzio di Bonifica 9 Catania dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa - Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale – Udienza del 24/06/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno *Quattordici* del mese di *Maggio* presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con D.I. n.98/2013 emesso dal Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Lentini, l'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. ha ingiunto al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa il pagamento della complessiva somma di €. 656.600,73 per il mancato pagamento di fatture ivi meglio elencate;

VISTO l'atto di citazione in opposizione a detto decreto promosso dinnanzi al Tribunale Civile di Siracusa, con il quale il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Nula Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, ha chiesto tra l'altro di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per la mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio essendo legittimati passivamente il Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste per la Sicilia ed il Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO l'atto di citazione per chiamata di terzo, notificato all'intestato Ente in data 17/02/2014 ed assunto al prot.consortile in data 18/02/2014 al n.1121, con il quale, l'ENEL Servizio Elettrico S.p.A, per i motivi meglio specificati, ha chiamato in causa il Consorzio di Bonifica 9 Catania;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse;

CONSIDERATO opportuno nominare un legale esterno per il predetto procedimento, stante che l'Ufficio Legale Interconsortile già rappresenta e difende il CONSORZIO DI Bonifica 10 Siracusa;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n. 7 del 23/01/2014, approvato con D.D.G. n. 517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 437 dal competente settore Ragioneria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di resistere nel giudizio promosso dall'Enel Servizio Elettrico S.p.A. c/. Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e giusta chiamata di terzo, c/. il Consorzio di Bonifica 9 Catania, con citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa all'udienza del 24/06/2014;
- di nominare per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Massimo De Luca a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Catania – Via Cagliari n.27;
- di approvare l'allegata convenzione d'incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 2.000,00 farà carico al cap.19245 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile dal 16.05, al
Catania, li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI


Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'Avv. Massimo De Luca, nato a Catania il 15/08/1965,
con studio in Catania, Via Cagliari n.27, cod.fisc.
DLCMSM65M15C351V, iscritto all'Ordine degli Avvocati della
Provincia di Catania;

PREMESSO

- che, con delibera consortile n°___del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Massimo De Luca
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
l'atto di citazione per chiamata di terzo promosso dall'Enel Servizio
Elettrico S.p.A. c/. Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e Consorzio di
Bonifica 9 Catania, innanzi al Tribunale di Siracusa;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;



- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni

per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Massimo De Luca, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2


Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4




Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del



professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A, recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Massimo De Luca dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Massimo De Luca

Dott. Giuseppe Dimino

